SENATO DELLA REPUBBLICA

---- X LEGISLATURA ----

N. 2000

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(ANDREOTTI)

e dal Ministro per la Funzione Pubblica
(GASPARI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(VASSALLI)

e col Ministro del Tesoro (CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1989

Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Magistratura)

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge trova la propria motivazione in alcune disposizioni contenute in decreti-legge, ultimo dei quali il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, non convertiti nei termini costituzionali.

La normativa che si propone con tale iniziativa intende in pratica sopperire ad esigenze specifiche in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato.

Lo schema si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 è inteso a risolvere in via interpretativa alcune complesse questioni. Com'è noto, l'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, prevede che al personale della magistratura, e categorie equiparate, promosso alla qualifica o livello retributivo superiore dopo il 1º luglio 1983, sia attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.

Di recente, peraltro, alcune pronunce giurisdizionali hanno dato una interpretazione estensiva della espressione in questione, nel senso di ricomprendervi tutte le classi ed aumenti goduti nella carriera, con conseguenti maggiori oneri.

Poichè l'intenzione del legislatore non sembra sia stata quella ritenuta dalla giurisprudenza citata, applicando la quale si finirebbe per aggiungere un ingiustificato vantaggio ai miglioramenti già in atto per i magistrati ed equiparati a seguito della completa applicazione della legge n. 425 del 1984, emerge la necessità di formulare, con le disposizioni previste dall'articolo in questione, una normativa diretta a ricondurre la problematica nei limiti di una corretta interpretazione e in un ambito più generale che riguarda aspetti sempre concernenti il trattamento retributivo del personale di magistratura.

In particolare con il comma 1 si delimita, per il personale di magistratura, l'ambito di operatività del meccanismo di allineamento stipendiale previsto dalla vigente normativa, precisando le fattispecie che escludono l'attivazione del suddetto meccanismo e cioè quelle derivanti da posizioni personali di stato, ovvero da trattamenti economici connessi a incarichi o funzioni non aventi carattere di generalità, oppure dal mantenimento di più favorevoli trattamenti in godimento presso l'amministrazione di provenienza, fatti salvi quelli di natura dirigenziale o equiparata, ovvero correlati alle carriere di magistratura.

Con il comma 3 si intende evitare, attraverso appropriata integrazione di natura interpretativa apposta al testo originario, che lo stipendio spettante, in applicazione dell'articolo 5 della legge n. 425, al singolo magistrato che abbia subito ritardi nella progressione della carriera, sia automaticamente esteso, in quanto più favorevole per effetto della maggiore permanenza nella qualifica di provenienza, a tutti i colleghi promossi precedentemente, ma che percepiscono uno stipendio inferiore.

Con il comma 4 si prevede che, con decorrenza dall'entrata in vigore della nuova normativa, le progressioni di carriera vengano attuate con riferimento alle anzianità minime o, se queste non siano normativamente stabilite, con riferimento alle anzianità effettive.

Al comma 5, infine, è previsto il mantenimento *ad personam* degli eventuali maggiori trattamenti dei quali si prevede il riassorbimento.

Alla soluzione di altri problemi interpretativi è finalizzato l'articolo 2.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 5 maggio 1988, che ha stabilito il principio dell'applicabilità degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, anche ai trattamenti di quiescenza dei magistrati ed equiparati, collocati a riposo anteriormente al 1º luglio 1983, si rende necessaria l'emanazione di una norma diretta a precisare le concrete modalità di applicazione di tale pronuncia, che nella sua attuazione ha dato

luogo a interpretazioni della magistratura contabile non conformi allo spirito e alla lettera della suddetta sentenza.

Si è così stabilito che i parametri, cui i trattamenti pensionistici in questione debbono riferirsi, sono le misure stipendiali vigenti alla data del 1º luglio 1983 e che sui calcoli da operarsi ai fini della relativa riliquidazione non hanno incidenza alcuna gli adeguamenti periodici previsti dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Quest'ultimo principio si ritiene che debba operare a regime e cioè anche nei confronti di coloro che sono collocati a riposo successivamente al 1º luglio 1983.

In altri termini, fermo restando che la base pensionabile è calcolata con riferimento allo stipendio in godimento al momento del collocamento a riposo e quindi comprensiva degli adeguamenti al momento già maturati, si esclude che successivi adeguamenti periodici possano comportare la riliquidazione dei trattamenti pensionistici già concessi. Anche in questa ipotesi opera il principio del mantenimento ad personam dell'eventuale maggior trattamento corrisposto, che dovrà comunque essere riassorbito.

L'articolo 3 si riferisce ai primi referendari ed ai referendari dei Tribunali amministrativi regionali che, in quanto assunti successivamente al biennio decorrente dalla data di entrata in vigore dalla legge 27 aprile 1982, n. 186, non hanno potuto beneficiare della normativa transitoria stabilita dalla stessa legge, che dimezzava l'anzianità necessaria ai fini della promozione a determinate qualifiche. Detto articolo – come risulta dalla stessa precisa delimitazione temporale (biennio dalla data di entrata in vigore della legge n. 117 del 1988) – evidenzia la chiara finalità perequativa, atteso che solo i magistrati della Corte dei conti si sono avvalsi della riduzione alla metà dell'anzianità necessaria per la promozione a consigliere.

Agli oneri conseguenti alla normativa proposta si provvede mediante l'indisponibilità di due posti per un triennio nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge n. 186 del 1982.

Con l'articolo 4, oltre che disporre per la salvaguardia degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della normativa prevista dagli articoli 4 e 5 dei decreti-legge 24 marzo 1989, n. 102, 26 maggio 1989, n. 191, 26 luglio 1989, n. 260, e 23 settembre 1989, n. 326, si provvede per l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione della disposizione transitoria *ex* articolo 3 del disegno di legge in oggetto comporta un onere finanziario modesto, che tende al riassorbimento dopo i primi tre anni.

Quanto sopra per effetto dei criteri stipendiali desumibili dalle leggi n. 186 del 1982 e n. 425 del 1984, che sanciscono il criterio della progressione economica legata all'anzianità di servizio, più che alla qualifica.

La prima classe dello stipendio di consigliere, infatti, è inferiore alla classe più alta, raggiunta con la qualifica di primo referendario. Per temperare tale criterio, tuttavia, il passaggio alla qualifica superiore comporta il riconoscimento della classe di stipendio, che assicuri un trattamento immediatamente superiore a quello in godimento (articolo 1, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1079); è evidente, comunque, che il passaggio alla qualifica superiore comporta una maggiore o minore retribuzione, a seconda dell'anzianità di servizio con cui si accede alla qualifica stessa.

Le successive progressioni sono invariate.

La norma in esame, pertanto, comporta un onere di spesa limitato ai referendari e primi referendari, mentre per i consiglieri solo il criterio di cui al citato articolo 1, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1079 del 1970 impedisce che vi sia (in caso di anticipata promozione) una regressione economica e quindi addirittura un risparmio di spesa.

Sono, inoltre, esclusi da qualsiasi efficacia della proroga della disposizione transitoria di cui trattasi:

- a) i magistrati dei TAR entrati in servizio anteriormente al 1985, avendo i medesimi già usufruito della prima applicazione delle norme *ex* legge n. 186 del 1982;
- b) i magistrati della Corte dei conti, che hanno ottenuto il medesimo beneficio *ex* articolo 11 della legge n. 117 del 1988, con copertura in tale sede del relativo onere finanziario, attraverso modalità identiche a quelle che ora si ripropongono per i magistrati dei TAR. Sembra evidente, peraltro, che il richiamo ad una disposizioni transitoria ed eccezionale, dettata per questi ultimi, non può in assenza di una esplicita dizione derogatoria come quella contenuta nella citata legge n. 117 del 1988 estendersi ai magistrati della Corte dei conti.

Attualmente, la norma di cui trattasi interessa 29 primi referendari e 62 referendari in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali, con un onere di spesa valutabile, nel prossimo triennio, come illustrato nella tabella che si allega. Il predetto onere, pertanto, risulta quantificato in una cifra media inferiore ai 70 milioni di lire annui, con conseguente congruità della formula di copertura, contenuta nel testo normativo in esame.

Il medesimo onere, infine, diviene per i motivi già detti praticamente irrilevante dopo il terzo anno e – dato il carattere transitorio della disposizione – non è destinato a produrre un aumento di spesa permanente.

La dichiarata indisponibilità di due posti nel ruolo organico dei magistrati TAR è - si ripete - formula di copertura identica a quella già

approvata per i Magistrati della Corte dei conti nell'articolo 11 della citata legge n. 117; la copertura, inoltre, deve considerarsi già di fatto sussistente, ove si consideri che, in base ai dati desumibili dai concorsi svoltisi negli ultimi anni, poco più del 50 per cento dei posti disponibili (e forniti di copertura finanziaria nell'ambito del bilancio pluriennale) viene in effetti coperto, con conseguente ampia sufficienza del capitolo di spesa, in ordine all'onere aggiuntivo in questione.

TABELLA DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI (1)

Data di assunzione	Unità	1989 (2)		1990		1991		1992	
		Ben. (000)	Onere (mıl.)	Ben. (000)	Onere (mil.)	Ben. (000)	Onere (mil.)	Ben. (000)	Onere (mil.)
Ottobre 1985 Gennaio 1986 Ottobre 1987 Novembre 1988	16 27 18 18	46 136 95 -	0,7 4 2	- 3.322 495	- 59,8 8,9	- - 556 2.973	- 10,0 53,5	- - - 2.477	- - - 44,6
Totale	79		6,7		68,7		63,5		44,6

⁽¹⁾ L'onere è determinato dalla differenza stipendiale fra il trattamento spettante in base alla normativa attualmente vigente e quello da riconoscersi per effetto della modifica legislativa proposta (a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa), con riferimento alle unità di personale interessato ed alla data di assunzione.

B) QUANTIFICAZIONE MINORE SPESA ANNUA PER INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DI DUE POSTI

 $(71.838.000 \times 2 = 143.676 \text{ milion annui})$

Costo unitario (referendario):

Stipendio iniziale annuo lordo x 12 mesi	L.	39.519.000
13 ^a mensilità	»	3.293.000
Indennità integrativa speciale	»	12.445.000
Indennità magistratura	»	9.373.000
Totale		64.630.000

·One

eri riflessi:		
(Op. previdenziale) 5,68 per cento su stipendio e 13 ^a	L.	2.432.000
(Ass. sanitaria) 9,60 per cento su 40.000.000	»	3.840.000
(Ass. sanitaria) 3,80 per cento su 24.630.000	»	936.000
Totale annuo	L.	71.838.000

Ai fini della copertura dell'onere, l'indisponibilità di due posti per tre anni, in analogia a quanto previsto per la Corte dei conti dall'articolo 11 della legge 13 aprile 1988, n. 117, appare congrua.

⁽²⁾ L'onere per il 1989 è stato computato relativamente al solo mese di dicembre.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Nei confronti del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, fatta salva la parità di trattamento retributivo riconosciuta dalle vigenti disposizioni nell'ambito dell'ordine di appartenenza, è esclusa la valutazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalità, ovvero derivanti dal mantenimento di più favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti in settori diversi dalle carriere dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato o equiparate, ovvero dalle carriere di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.
- 2. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, rendono non ulteriormente valutabile ogni altra anzianità prevista dall'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
- 3. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.
- 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, è determinato con esclusivo riferimento alle anzianità minime richieste dall'ordinamento di appartenenza o, laddove non previste, alle effettive anzianità di servizio.
- 5. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma 3, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di

carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

Art. 2.

- 1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonchè ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1º luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1º luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1º gennaio 1988. Si applica la disposizione del comma 5 dell'articolo 1.
- 2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento.

Art. 3.

- 1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, trova applicazione nei confronti del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, limitatamente al biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge 13 aprile 1988, n. 117, e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale.
- 2. Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 6,7 milioni, 68,7 milioni e 63,5 milioni, si provvede mediante l'indisponibilità di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 4.

- 1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 dei decretilegge 24 marzo 1989, n. 102, 26 maggio 1989, n. 191, 26 luglio 1989, n. 260, e 23 settembre 1989, n. 326.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.